

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Patrocinante in Cassazione

ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

RICORSO EX ART. 112, CO. 5,

AL FINE DI OTTENERE CHIARIMENTI

IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI OTTEMPERANZA

DELLA SENTENZA DEL

TAR CAMPANIA-NAPOLI - SEZ. I - N. 4460/2014

IN CONSEGUENZA DELLA RIUNIONE DEL 2/12/2014,

PREVIA

POSTICIPAZIONE DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE

DELL'ESECUZIONE (31/12/2014),

ASSEGNATO ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE,

SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEI CHIARIMENTI

Nell'interesse di:

- **ASPAT - Ass. Sanità Privata Accreditata Territoriale,**
- **ANPRIC - Ass. Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati,**
- **Centro C.F.R. S.r.l.,**
- **Centro C.E.M. S.p.a.,**
- **Centro Antares S.r.l.,**

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy (C.F. KVLPRZ57R61F839B) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al

Viale Gramsci n. 10,

FAX 0817613381,

P.E.C. patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it,

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Patrocinante in Cassazione
patrocinante in Cassazione nel
presente ricorso conferendovi
il mandato di legge in
virtù del quale si
autorizza il presente atto
a essere compiuto, approntato
e sottoscritto a margine del
presente ricorso, domande
rispondendo, firmi sostituiti
tenere, rilasciare quietanze
e adattare, rinviare agli atti ed
accettare rinunce
Foglio domicilio 104 Vol II
Napoli, al Viale Gramsci 10.

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente
Yia

P.P.E.
Rebel



CONTRO

- Il Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010
- La Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.


PREMESSO

- Che con **sentenza n. 3252/2011** il TAR Campania Napoli annullava la D.G.R.C. n. 224/2009 avente ad oggetto le tariffe da applicarsi nell'ambito della Regione Campania per le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78 per gli anni 2003/2005 e per gli anni 2006/2008, statuendo che *"il costo del personale, infatti non può formare oggetto di siffatte approssimazioni, che sarebbero in contrasto con la rilevanza di tale elemento sia per il carattere, evidenziato negli stessi atti impugnati, "human intensive" delle prestazioni sanitarie nel settore in questione, sia più in generale per l'attenzione riservata a questo aspetto dalla legislazione volta a garantire la congruità dei corrispettivi nei contratti pubblici, come tutela della serietà delle offerte e, indirettamente, della posizione dei lavoratori impiegati nei servizi (cfr. art. 87 del dlgs n.- 163 del 2006)"*;
- Che la Regione Campania proponeva appello avverso la decisione dei giudici partenopei, ma il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 740/2013**, confermava integralmente la sentenza di primo grado ritenendo *"condivisibile la censura accolta dal Tar che ha stigmatizzato la inammissibile approssimazione, da parte degli uffici regionali, del costo del personale"* ed affermando che *"la pubblica amministrazione ... non*

MANDATO

Avv. Patrizia Rivel Mazzy
Vi nomino e costituo mio
procuratore speciale nel
procedimento di cui al
numero 3252/2011 del TAR
Campania Napoli, per
partecipare a tutte le
attività processuali, per
firmare i verbali, per
presentare i documenti
necessari, per proporre
e difendere le istanze
e per compiere ogni
altro atto necessario
alla difesa dei miei
interessi.

A.N.P.R. I.C.
IL PRESIDENTE





può procedere ad approssimazioni nella determinazione dei costi del personale”;

- Che in presunta esecuzione delle citate pronunce giurisdizionali, la struttura commissariale adottava il **DCA n. 81 del 05/07/2013** avente ad oggetto, per l'appunto, *“Tariffe assistenza territoriale e riabilitazione art. 26 L. 833/78. Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 740/2013”*;
- Che tuttavia alcune determinazioni del DCA n. 81/2013 erano assunte in violazione e/o elusione del predetto giudicato, sicché i ricorrenti erano costretti ad intraprendere un giudizio (n. rg. 5064/2013) per l'ottemperanza della sentenza n. 3252/2011 del TAR Campania Napoli;
- Che nelle more del giudizio di ottemperanza, con nota n. 26829-P del 22/10/2013, il Ministero della Salute chiariva che *“con riferimento ai pareri emessi ex art. 1 co. 796, Lett. B, legge 27/12/2006, n. 296 dai Ministeri affiancanti, si rileva che essi hanno carattere endoprocedimentale, in quanto si inseriscono nel processo di adozione degli atti regionali e non ne concludono il provvedimento”*, mentre con i successivi pareri n. 449-P del 26/11/13 e n. 476-P del 24/12/2013, i Ministeri affiancanti della Salute e dell'Economia e delle Finanze si pronunciavano negativamente sulla metodologia adottata dalla Struttura Commissariale per la determinazione delle tariffe, censurando sia la previsione della doppia tariffazione (in base al CCNL applicato dalle singole strutture) sia la forfettizzazione delle tariffe;
- Che in data 7/02/2014, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, il TAR Campania Napoli emetteva l'**ordinanza n. 866/2014**, chiedendo alla Regione Campania ed alla struttura commissariale *“una documentata*

MANDATO

Avv. Pasquale Kavel Marin
Vi incarico e costituisco mio
procuratore e difensore nel
presente giudizio contenzioso
nato a carico di legge n.
296 del 27/12/2006, di
adempimento di legge n. 296
del 27/12/2006, art. 1, co. 796,
lett. B, in materia di
assistenza territoriale e
riabilitazione art. 26 L. 833/78.
Il presente mandato è
inviato a mezzo di
raccomanda con ricevuta di
ricevuta e con allegato
certificato di deposito
presso il Tribunale di
Napoli, in data 24/12/2013.
Illegittimo rifiuto del
Nucleo di Valle Caprese, di

C.F.R. SIRE
ZIAMM. UNICO



relazione di chiarimenti ... sulle determinazioni che verranno adottate in relazione al sopravvenuto parere ministeriale n. 476/2013” e disponendo “una verifica delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale” affidata alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Che, con nota del subcommissario n. 841/C del 18 febbraio 2014, la struttura commissariale costituiva un gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari regionali e con il supporto dell'AGENAS, con il compito di predisporre proposte di provvedimenti di definizione provvisoria e definitiva delle tariffe sia per riabilitazione estensiva ex art. 26 che per servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari, a seguito ed in coerenza con le indicazioni contenute nei predetti pareri ministeriali nn. 26/11/13 0000449-P e 24/12/2013-0000476;
- Che, all'esito della verifica, la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali depositava una relazione presso il TAR Campania con la quale rilevava, tra l'altro, in relazione alla mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi, che “*emerge la carente individuazione degli istituti del diritto di assemblea, dei permessi sindacali e del diritto allo studio, delle disposizioni in ordine alla formazione del personale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (di cui D.lgs. 626/94 all'epoca vigente), della maternità e degli infortuni. Conseguentemente, nella*

MANDATO
Avv. Ferruccio Kivel Mazzi
Vi nomina e costituisce me-
procuratore e difensore nel
presente giudizio contenzioso
civile, con il ruolo di legge n. 11
del 1990, il sottoscritto
avvocato Ferruccio Kivel Mazzi
di professione, nato a ...
il giorno ... del mese di ...
dell'anno ...
per il presente mandato
della Direzione Generale
della Tutela delle Condizioni
di Lavoro del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in data ...
del mese di ...
dell'anno ...

GEM S.p.A.
Amministratore Delegato
Ergio Ferraciani

S. Ferraciani
Ergio Ferraciani
Ergio Ferraciani

nuove tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui al decreto commissariale n. 22 del 2014, adottato in esito a un procedimento che, in applicazione della legge, non ha determinato le tariffe forfettariamente, ma ha tenuto conto dei costi standard di produzione, inclusivi dei costi generali”;

CONSIDERATO

- Che l'indicazione del Ministero verificatore (v. nota prot. 32/0007723/MA002.A001 del 9 aprile 2014) è di considerare INTEGRALMENTE, nella determinazione delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro, il numero di ore stabilito dai Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/2006 e del 31/07/2009 (per il CCNL ANFFAS), come da tabella che segue:

| | 36 ore | 38 ore |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Ore teoriche (ore sett. x 52,2 sett.) | 1879 | 1984 |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse | 102 | 108 |
| Assemblee e permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 94 | 99 |

| | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94) | 12 | 13 |
| Altri permessi (art. 60) | 18 | 19 |
| Ore mediamente lavorate | 1444 (= 240,66 giorni) | 1526 = (241,07 giorni) |

- Che correttamente il Ministero verificatore ha considerato tutte le ore di assenza indicate nei citati decreti nel computo delle giornate non lavorate retribuite del datore di lavoro;
- Che infatti il procedimento di determinazione delle tariffe si basa - come richiesto dall'art. 8-sexies, comma 5, del D.Lgs. 502/92 - sui costi standard **necessari per produrre** prestazioni riabilitative;
- **Che nei giorni di assenza di un lavoratore per malattia, infortuni e maternità il datore di lavoro, per produrre prestazioni riabilitative, deve necessariamente sostenere costi per il personale;**
- Che, in assenza del dipendente, la struttura sanitaria è tenuta in primo luogo a sostenere il **costo della necessaria sostituzione con altro operatore**;
- Che, inoltre, nei casi di maternità, infortunio e malattia è comunque a totale carico del datore la **retribuzione differita** del dipendente assente (**tredecima, tfr, ferie e premi produzione**);

- Che, quindi, in caso di assenze del lavoratore per maternità, infortunio e malattia il datore di lavoro deve sostenere costi per il personale addirittura maggiori rispetto a quando lo stesso lavoratore è presente;
- Che, conseguentemente, nell'individuazione dei costi standard (del personale) necessari per la produzione di prestazioni riabilitative, non si può prescindere dalle ore di assenza del lavoratore per maternità, infortunio e malattia nel computo delle ore non lavorate integralmente retribuite dal datore di lavoro, nella misura prevista dai Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/2006 e del 31/07/2009;
- Che per le stesse ragioni vanno altresì considerate a carico dell'azienda le giornate di congedo matrimoniale (15 giorni) e quelle per lutti familiari fino alla terza linea di parentela (5 giorni);

RILEVATO

- Che, invece, il DCA n. 22/2014 – come specificato nella relazione di chiarimenti del Commissario ad acta prot. 2167/C del 6/05/2014, depositata dalla struttura commissariale nel giudizio di ottemperanza – riconosce, come ore retribuite dal datore, SOLTANTO PARTE delle ore di assenza dei lavoratori per malattia, infortuni e maternità previste dai citati decreti ministeriali, poiché la struttura commissariale ritiene che solo una quota di costo sia a carico degli enti previdenziali;
- Che tale criterio di riconoscimento parziale è stato di recente ribadito anche nel DCA n. 89/2014 (lett. b del “ritenuto” di pag. 6), che ha sostituito integralmente il DCA n. 22/2014 adottato in via provvisoria, in assenza dei pareri ministeriali, e senza il vaglio giurisdizionale;

- Che da ultimo, con nota prot. 5105/c del 27/11/2014, la struttura commissariale ha convocato le associazioni di categoria per l'esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 3252/2011 (confermata dal Consiglio di stato con sentenza n. 740/2013) e n. 4460/2014;
- Che nella predetta riunione sono emersi contrasti interpretativi e procedurali rispetto a fondamentali criteri e parametri di calcolo per la determinazione del costo standard di produzione, già fatti oggetto di impugnative e relative pronunce giurisprudenziali, non avendo peraltro ricevuto – previamente ed entro congruo termine – la nota metodologica sottesa ai nuovi calcoli regionali, onde poterne verificare il contenuto anche in funzione delle pronunce giurisdizionali già emesse, così come da **allegata nota tecnica;**

RITENUTO

- Che evidentemente in merito alle giornate non lavorate retribuite le determinazioni commissariali assunte con il DCA n. 22/2014 non coincidono con le indicazioni dei decreti ministeriali;
- Che tale discrasia suscita dubbi sulla corretta modalità di ottemperanza della sentenza n. 4460/2014 del TAR Campania Napoli, che come detto richiede la contestuale applicazione delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota protocollo 32/0007723/MA002.A001 del 9 aprile 2014) e dei criteri di cui al DCA n. 22/2014;
- Che la diversità delle soluzioni traspare anche dalla **relazione tecnica del 6/08/2014** del gruppo di lavoro istituito dal subcommissario dott. Morlacco (v. nota n. 15 a pag. 29), laddove si conclude che per la quantificazione delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di

lavoro, necessarie per la valorizzazione del minuto di prestazione, “si può

tener conto di vari elementi:

- *della media dei giorni lavorati risultanti dalla rilevazione presso i soggetti erogatori,*
- *delle considerazioni del Ministero della Salute prodotte al TAR Campania con relazione del 9 aprile 2014 in merito alle ore medie non lavorate (definiti elementi variabili da azienda ad azienda e a seconda dei CCNL adottati), tenendo conto sia delle ore previste dal contratto in misura fissa (ferie, festività, ecc) sia di quelle suscettibili di variazione da lavoratore a lavoratore (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, formazione professionale, malattia, gravidanza e infortunio),*
- *dell'ISTAT (rilevazione delle forze lavoro nell'Industria e Servizi e per la determinazione del PIL nel Settore Sanità; **giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e maternità**)”;*
- Che il ricorso, previsto dall’art. 112, comma 5, proposto al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza, può essere proposto per richiedere al giudice che ha pronunciato la precedente sentenza i chiarimenti di punti del decisum che presentano elementi di dubbio (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6468/2012);

TENUTO CONTO ALTRESI’

- Che la sentenza del TAR Campania Napoli n. 3252/2011 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 740/2013), per la cui ottemperanza si procede in questa sede, ha fissato una serie di principi ineludibili;

- Che l'aggiornamento delle tariffe per gli anni 2003/2008 deve tener conto delle circostanze effettive sussistenti. Orbene, alla luce dell'art. 8-sexies del d. lgs. n. 502 del 1992, comma 5, eventuali aggiornamenti "al ribasso" possono essere ammessi soltanto qualora le prestazioni "beneficino" (sotto il profilo economico) di economie derivanti da miglioramenti organizzativi e/o strutturali che determinano diminuzioni nei costi reali, ovvero qualora le "nuove tecnologie" determinano un abbassamento dei costi nonché una riduzione dei tempi, anche con minor impiego di personale (cfr. TAR Sardegna, sent. n. 667/2012). Ma, nel caso di specie, le prestazioni di riabilitazione, in quanto prestazioni "human intensive", sono caratterizzate dall'assoluta predominanza dell'elemento umano rispetto all'automazione ed innovazione tecnologica (v. sent. Consiglio di Stato n. 3921/2014, alla fine del punto 7). Nella Regione Campania, poi, una maggiore automazione con minor impiego di personale da parte degli erogatori privati, ed abbassamento dei relativi costi, sarebbe allo stato impossibile, essendo le strutture ancora vincolate agli standard imposti del protocollo d'intesa ex **DGRC 6757/1996**, la cui obsolescenza è stata acclarata anche dai ministeri affiancanti che infatti con il parere n. prot. 476 del 24/12/2013 ne avevano chiesto l'**abrogazione**;
- Che nella selezione del campione di strutture da analizzare per la determinazione del costo standard di produzione non possono essere escluse del tutto le **strutture pubbliche**;
- Che inoltre il costo del lavoro deve essere determinato **sulla base del solo costo dei dipendenti, essendo il 28% di liberi professionisti - riconosciuto dalla normativa - una mera facoltà** (peraltro teorica, alla

luce dei progressivi decrementi dei limiti di spesa che hanno pesantemente inciso proprio su tale facoltà); e sul punto, già la relazione della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sede di verifica, ha chiarito “che:

- *la normativa regionale da la facoltà alle strutture di utilizzare 'modalità contrattuali diverse;*
- *ciascuna struttura è libera pertanto di scegliere le modalità organizzative più consone al proprio operato, la qualcosa comporta che non necessariamente tutte le strutture sfrutteranno la facoltà nella misura massima prevista dalla norma;*
- *la normativa regionale più volte richiamata consente, altresì, all'Amministrazione regionale di tenere conto di questo fattore nel determinare la spesa per il personale effettivamente sostenuta.*

*Su quest'ultimo punto la Regione, come già sottolineato, non potendosi basare su risultanze oggettive data la non esaustività dell'indagine svolta, ha cercato comunque una soluzione condivisa (rectius: **forfettaria**) da tutte le parti sociali interessate, che, in concreto, ha coinvolto solo alcune Associazioni.”,*

- Che non è possibile effettuare l'aggiornamento "a ritroso" prendendo come riferimento delle tariffe non debitamente approvate. Nella sentenza n. 3252/2011 il TAR Campania ha affermato che, nell'aggiornamento delle tariffe, non è irragionevole, in astratto, che l'operazione di estrapolazione di dati al di là del periodo di riferimento sia effettuata partendo dal riferimento ai costi standard di più recente elaborazione, “sicché, nell'ipotesi in cui il calcolo delle tabelle tariffarie sia **compiutamente**

rinnovato ad una data recente, quando ancora non siano effettuati gli aggiornamenti relativi ad periodi precedenti, non si può escludere che l'amministrazione provveda agli aggiornamenti richiesti "a ritroso", cioè prendendo a base le tariffe più recenti per la determinazione di quelle valide per il periodo anteriore". **Di contro, non è possibile effettuare l'aggiornamento "a ritroso" prendendo come riferimento delle tariffe non debitamente approvate.** Nel caso di specie, va rilevato che le tariffe di cui alla DGRC n. 224/2009 sono state annullate, le tariffe di cui al DCA n. 81/2013 sono state dichiarate inefficaci, e le tariffe di cui al DCA n. 22/2014 sono state adottate in via provvisoria. Ma anche le tariffe di cui al recente DCA n. 89/2014 sono inefficaci, non avendo ancora superato il vaglio dei Ministeri affiancanti. Come chiarito dal TAR Campania, infatti, *"l'operazione di "aggiornamento" delle tariffe consiste essenzialmente in una revisione ..."*. Ebbene, come noto, con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta della Regione Campania ha approvato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale all'art. 3, co. 6, recita. *"I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre ... a **PREVENTIVA approvazione** sono tutti quelli afferenti alle seguenti tematiche: ... **revisione delle tariffe**"*.

- Che, infine, le tariffe devono garantire la congruità dei corrispettivi nei contratti pubblici, come tutela della serietà delle offerte e, indirettamente,

della posizione dei lavoratori impiegati nei servizi. I limiti derivanti dalla scarsità delle risorse, in base a principi di buon andamento e ragionevolezza, possono al più incidere sul totale della spesa del settore sanitario, e cioè sui c.d. budget di spesa, ma non sulle tariffe spettanti agli operatori di settore per singole prestazioni. La determinazione delle tariffe deve consentire la formazione di corrispettivi “idonei” a sostenere e coprire i costi di produzione nonché il giusto utile d'impresa, **costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost.** E' bene chiarire che l'art. 8 sexies del D. Lgs. 502/92 non prevede alcun margine di retribuzione per la semplice ragione che la stessa norma riguarda la determinazione del “costo standard di produzione” della prestazione, e non il margine di retribuzione. Ma ciò non legittima all'azzeramento dell'utile d'impresa. Al riguardo, autorevole giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato ad. plen. n. 4/2012) ha riconosciuto che gli operatori privati agiscono in una logica imprenditoriale, che non può prescindere quindi dall'utile di impresa: e, più nello specifico, è stato sancito che “...*Quanto al conseguimento del doveroso obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, esso deve essere raggiunto attraverso strumenti non abnormi o irrazionali; nel caso di specie sarebbe legittimo un drastico abbattimento dei margini di utile, per questo fattore di produzione, ma non il suo totale azzeramento.*” (Consiglio di Stato, sent. n. 1987/2008).

TUTTO QUANTO

PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, RITENUTO

E TENUTO CONTO

L'ASPAT, L'ANPRIC, C.F.R. S.r.l., C.E.M. S.p.A., ANTARES S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO EX ART. 112 CO. 5 C.P.A.

affinché codesto Ecc.mo Tribunale Voglia

CHIARIRE

se per la **corretta esecuzione della sentenza n. 4460/2014 del TAR Campania Napoli – Sez. I** la struttura commissariale resistente, tenuta a *“concludere, entro il termine del 31 dicembre 2014, il procedimento per l'adozione del provvedimento definitivo di determinazione delle tariffe di riabilitazione estensiva per il periodo compreso tra il 2003 e il 2008”*, debba

1. computare il monte-ore retribuite dal datore di lavoro includendo nei costi standard del personale tutte le ore/giornate indicate dai Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/2006 e del 31/07/2009 (CCNL ANFFAS), comprese quelle di assenza dei lavoratori per maternità, infortunio e malattia, così come indicato anche dal Ministero verificatore nella nota prot. 32/0007723/MA002.A001 del 9 aprile 2014;
2. tener conto adeguatamente delle circostanze che le prestazioni di riabilitazione, in quanto prestazioni “human intensive”, sono caratterizzate dall'assoluta predominanza dell'elemento umano rispetto all'automazione ed innovazione tecnologica, e che le strutture ancora tuttora vincolate agli standard imposti del protocollo d'intesa ex DGRC 6757/1996;
3. nella selezione del campione di strutture da analizzare per la determinazione del costo standard di produzione, considerare le strutture pubbliche;

4. determinare il costo del lavoro sulla base del solo costo dei dipendenti, essendo il 28% di liberi professionisti - riconosciuto dalla normativa - una mera facoltà;
5. tener conto soltanto di tariffe debitamente approvate dai Ministeri affiancanti;
6. garantire la congruità delle tariffe a tutela della serietà delle offerte e, indirettamente, della posizione dei lavoratori impiegati nei servizi, consentendo la formazione di corrispettivi "idonei" a sostenere e coprire i costi di produzione nonché il giusto utile d'impresa, costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore.

Avv. Patrizia Kivel Mazzy



RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53:

L'anno 2014 il giorno 15 del mese di dicembre ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia Kivel Mazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore di ASPAT ed altri, ho notificato il suesteso atto:

1) attribuendo il n. 2122 del mio registro cronologico, alla **Regione Campania** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

2) attribuendo il n. 2123 del mio registro cronologico, al **Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario** dom.to presso la Regione Campania in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

3) attribuendo il n. 2124 del mio registro cronologico, al **Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario** dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz,11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

4) attribuendo il n. 2125 del mio registro cronologico, al **Ministero della Salute** in persona del legale rapp.te p.t. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis Via Diaz n. 11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli


Avv. Patrizia Kivel Mazuy

5) attribuendo il n. 2126 del mio registro cronologico, al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz,11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy


6) attribuendo il n. 2127 del mio registro cronologico, al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz,11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



7) attribuendo il n. 2128 del mio registro cronologico, all' **A.I.A.S. O.N.L.U.S.** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to presso lo studio dell'avv. Concetta Saetta, in Napoli, alla via Carlo Poerio, 15, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



8) attribuendo il n.2129 del mio registro cronologico, a **Confindustria - Sez. Sanità Napoli** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to presso lo studio dell'avv. Concetta Saetta, in Napoli, alla via Carlo Poerio, 15, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

